Cattolicesimo e Confessione Augustana

Trattato di Osnabrück

Tratto da: La storia moderna attraverso i documenti, a cura di Adriano Prosperi, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 77-78.

- 1. La transazione di Passau del 1552 e la pace religiosa ad essa seguita nel 1555, come fu confermata ad Augusta nel 1566 e successivamente in diverse Diete imperiali... sarà osservata gelosamente e senza violazioni. [...]
- 3. Quanto ai beni ecclesiastici, [...] gli stati cattolici o quelli della Confessione Augustana che li possedevano alla data del 1° gennaio 1624 [...] continuino a possederli in pace e senza turbamenti [...].

Se dunque un cattolico, arcivescovo, vescovo o prelato, oppure un appartenente alla Confessione Augustana [...] cambiasse in futuro religione, decada immediatamente dai suoi diritti [...]. E il capitolo, o colui che sia a ciò competente, avrà il diritto di eleggere [...] una altra persona della stessa religione, alla quale quel beneficio appartiene in virtù della presente transazione. [...]

12.È stato inoltre ritenuto bene che quelli della Confessione Augustana che sono sudditi di cattolici e i cattolici sudditi degli stati della Confessione Augustana [...] i quali, dopo là pubblicazione della pace, professeranno e abbracceranno una religione diversa da quella dell'autorità territoriale, saranno in conseguenza della detta pace pazientemente sopportati e tollerati, senza che si impedisca loro di dedicarsi alla loro devozione in privato e nelle loro case in libertà di coscienza, senza inquisizione né disturbo, e inoltre di assistere nella loro zona quante volte vorranno a pubblici atti di culto, e non si proibisca loro di inviare i loro figli a scuole straniere della loro religione o di farli istruire in casa da precettori privati, a condizione tuttavia che tali vassalli e sudditi facciano in tutte le altre cose il loro dovere col debito ossequio e sudditanza, senza dare occasione a nessuna agitazione.